



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

AUTORITÀ DI GESTIONE DEI PROGRAMMI NAZIONALI BMVI E ISF 2021-2027

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) n. 2509/2024 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 settembre 2024 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1148/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

VISTO l'articolo 71, comma 1, del sopramenzionato Regolamento (UE) 1060/2021, ai sensi del quale "lo Stato membro individua per ciascun programma un'autorità di gestione e un'autorità di audit";

VISTI gli articoli 49 e 72 del medesimo Regolamento (UE) 1060/2021 che definiscono le responsabilità e le funzioni dell'Autorità di gestione;

VISTO l'art. 73 del suddetto Regolamento che stabilisce le modalità di selezione delle operazioni da parte dell'Autorità di gestione;

VISTO l'articolo 24, commi 1 e 2, del Regolamento (UE) n. 1148/2021 che definisce le misure di informazione, comunicazione e pubblicità indirizzate al pubblico ed ai beneficiari;

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2022)6203 del 24 agosto 2022 che approva il Programma Nazionale *Border Management and Visa Instrument* (BMVI) 2021-2027, modificata dalla Decisione C(2023)9039 del 13 dicembre 2023 e dalla Decisione C(2025)8910 del 18 dicembre 2025;

VISTO l'articolo 71, comma 2, del citato Regolamento (UE) 1060/2021, ai sensi del quale "*l'autorità di audit è un'autorità pubblica. Le attività di audit possono essere svolte da un organismo pubblico o privato diverso dall'autorità di audit, sotto la responsabilità di quest'ultima. L'autorità di audit e gli eventuali organismi che svolgono le attività di audit sotto la responsabilità dell'autorità di audit sono funzionalmente indipendenti dai soggetti sottoposti all'audit*";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

AUTORITÀ DI GESTIONE DEI PROGRAMMI NAZIONALI BMVI E ISF 2021-2027

VISTA la Convenzione prot. 2409 del 23 gennaio 2023 per lo svolgimento dell'attività di audit nella gestione del Programma Nazionale BMVI 2021-2027, sottoscritta tra l'Autorità di gestione e l'Autorità di audit;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 2025, n. 66 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti)”;

VISTO l'art. 53 del Decreto del Ministro dell'Interno del 6 febbraio 2020, il quale stabilisce che l'Autorità di gestione dei fondi europei e dei Programmi Operativi nazionali *“ove non diversamente individuata, è il Vice Direttore generale della pubblica sicurezza preposto all'attività di coordinamento e pianificazione”*;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2025, che ha disposto la destinazione del Prefetto Giancarlo Di Vincenzo alle funzioni di Vice Direttore generale della pubblica sicurezza preposto all'attività di coordinamento e pianificazione presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza;

VISTO il citato art. 53 del richiamato Decreto Ministeriale del 6 febbraio 2020 che individua le funzioni e l'articolazione della Segreteria tecnico-amministrativa dei fondi europei e programmi operativi nazionali dell'Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione Forze di Polizia quale struttura che *“assicura il supporto all'Autorità di gestione – Autorità responsabile dei fondi europei e dei programmi operativi nazionali nelle attività di programmazione, attuazione e gestione dei fondi assegnati e dei programmi operativi nazionali, nonché nelle attività di relazione e raccordo con la Commissione europea, i Ministeri, le regioni ed ogni altro ente ed organismo interessato dall'attuazione e dalle progettualità finanziate con i medesimi fondi europei”*;

VISTO il provvedimento prot. 28213 del 23 luglio 2025, con il quale è stata definita l'organizzazione della Segreteria tecnico-amministrativa per la gestione dei fondi europei e dei programmi operativi nazionali;

VISTO il provvedimento prot. 2697 del 26 gennaio 2026, con il quale è stata approvata la *versione 1 del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.)* e i relativi allegati, tra cui la *versione 2.0 del Manuale Operativo delle Procedure dei Programmi Nazionali Border Management and Visa Instrument (BMVI) e Fondo Sicurezza Interna (ISF) 2021-2027*;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

AUTORITÀ DI GESTIONE DEI PROGRAMMI NAZIONALI BMVI E ISF 2021-2027

VISTO il Documento contenente le metodologie ed i criteri di selezione delle operazioni approvato nella prima seduta del Comitato di Sorveglianza del Programma Nazionale BMVI 2021-2027 tenutasi in data 6 dicembre 2022;

CONSIDERATO che il Programma Nazionale prevede la realizzazione di Azioni volte al perseguimento del seguente Obiettivo Specifico (OS): *OS1 - Gestione europea integrata delle frontiere*;

CONSIDERATO che, per la concessione di sovvenzioni, l'Autorità di gestione ha la facoltà di lanciare periodiche *call for action*, consistenti in “finestre temporali” nel corso delle quali le Amministrazioni competenti nelle materie del Programma possono presentare proposte progettuali in specifici ambiti di intervento fino ad esaurimento risorse;

RILEVATA la possibilità di finanziare azioni nell'ambito dell'Obiettivo Specifico *OS1 - Gestione europea integrata delle frontiere*”, mediante la procedura succitata;

CONSIDERATO che, nell'ambito del richiamato Obiettivo, alcune attività possono essere svolte solo da determinate Amministrazioni Centrali in virtù della natura istituzionale e delle competenze specifiche;

VISTO il calendario di bandi per la presentazione di proposte progettuali relative a specifici ambiti di azione (*call for action*) pubblicato, da ultimo, sul sito del Programma Nazionale BMVI 2021-2027 in data 17 dicembre 2025;

CONSIDERATO che tale calendario prevede l'avvio per il mese di marzo di una *call* relativa all'acquisizione di nuovi mezzi aerei impegnati in attività di sorveglianza e pattugliamento delle frontiere esterne dell'UE;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'apertura di una *call for action* destinata al “*Potenziamento della flotta aerea nazionale impegnata in attività di sorveglianza e pattugliamento delle frontiere esterne dell'UE (2° edizione)*”;

CONSIDERATO che l'acquisto di mezzi aerei per la gestione e il controllo delle frontiere esterne europee rientra tra le operazioni finanziabili a valere sulla linea di intervento 02 “*Sorveglianza delle frontiere – Attrezzature aeree*”;

CONSIDERATA la revisione intermedia del Programma Nazionale BMVI 2021-2027, approvata dalla Commissione europea con Decisione C(2025)8910 del 18 dicembre 2025, che ha comportato, tra gli altri, un incremento della dotazione finanziaria della citata linea di intervento, nell'ambito della quale insiste la suddetta *call for action*;

RITENUTO di dover assegnare alla *call for action* in argomento risorse finanziarie complessive pari



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

AUTORITÀ DI GESTIONE DEI PROGRAMMI NAZIONALI BMVI E ISF 2021-2027

a **35 milioni di euro**, a valere sull'Obiettivo Specifico *OS1 - Gestione europea integrata delle frontiere*”;

DECRETA

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. È approvata la *call for action* per la presentazione di progetti destinati al “*Potenziamento della flotta aerea nazionale impegnata in attività di sorveglianza e pattugliamento delle frontiere esterne dell'UE (2° edizione)*” (**17_OS1_2026_BMVI**), il cui documento di dettaglio, allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3. Il Responsabile dell'Ufficio Area 3^a della Segreteria Tecnica dello Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti è incaricato di curare gli adempimenti connessi alla pubblicazione della richiamata *call for action* e alla successiva ammissione al finanziamento delle proposte progettuali.
4. La presentazione di eventuali proposte progettuali dovrà avvenire attraverso il Sistema Informativo Sicurezza e Legalità del Programma Nazionale BMVI 2021-2027.

Roma,

L'AUTORITÀ DI GESTIONE

Di Vincenzo



PROGRAMMA NAZIONALE BMVI 2021-2027

Call for action

17_OS1_2026_BMVI

“Potenziamento della flotta aerea nazionale impegnata in attività di sorveglianza e pattugliamento delle frontiere esterne dell'UE “

(2° edizione)”

- Documento di dettaglio -

Indice

1.	DEFINIZIONI	6
2.	RIFERIMENTI NORMATIVI	6
3.	RISORSE FINANZIARIE	7
4.	OGGETTO E FINALITÀ	7
5.	AMBITO TERRITORIALE	8
6.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI	8
7.	PIANO FINANZIARIO DEL PROGETTO	9
8.	TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	9
9.	VALUTAZIONE DI AMMISSIBILITÀ DELLE PROPOSTE PROGETTUALI	10
10.	CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ	10
11.	VALUTAZIONE DI MERITO DELLE PROPOSTE PROGETTUALI	11
12.	ATTO DI SOVVENZIONE	13
13.	FINANZIAMENTO DEL PROGETTO	13
14.	RICHIESTE DI CHIARIMENTI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	14
15.	PUBBLICAZIONE DELLA CALL	14
16.	RESPONSABILE DELLA CALL	14



1. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Avviso si intende per:

- a) PN BMVI: Programma Nazionale *Border Manegment Visa Instrument* (BMVI) 2021-2027;
- b) Autorità di Gestione (Adg): è individuata ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 1060/2021 e, secondo le previsioni dell'articolo 72 del menzionato Regolamento, è responsabile della gestione e del controllo del Programma nazionale BMVI 2021-2027 al fine di conseguire gli obiettivi del programma stesso;
- c) Regolamenti: atti della Commissione Europea e del Consiglio dell'Unione Europea che costituiscono la fonte di regolamentazione per l'attuazione del Fondo, come dettagliati nell'art. 2 che segue;
- d) Programma Nazionale BMVI: documento per la programmazione pluriennale 2021-2027, che definisce finalità, azioni, e risultati attesi del Fondo, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022)6203 del 24 agosto 2022 e successiva modifica con Decisione C(2023)9039 del 13 dicembre 2023. Il documento è stato successivamente modificato nell'ambito del riesame intermedio con Decisione C(2025) 8910 final del 18/12/2025;
- e) Segreteria tecnico amministrativa per la gestione dei fondi europei e dei programmi operativi nazionali (STA): articolazione funzionalmente dipendente dall'Autorità di gestione per le attività operative, di gestione, controllo e pagamento dei progetti a valere sul Programma Nazionale BMVI;
- f) Amministrazione proponente: Pubblica Amministrazione centrale che presenta la proposta progettuale;
- g) Referente di progetto: persona fisica che, con riferimento al progetto, rappresenta giuridicamente l'Amministrazione proponente;
- h) Responsabile operativo di progetto: persona fisica che si occupa dell'attuazione operativa del progetto;
- i) Beneficiario: Amministrazione proponente la cui proposta progettuale è stata ammessa a finanziamento e che, pertanto, beneficia dei contributi del PN;
- j) Posta Elettronica Certificata - PEC: tecnologia che consente l'invio di documenti informatici per via telematica ai sensi degli artt. 6 e 48 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, con gli effetti di cui all'art. 16-bis, comma 5, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185;
- k) Sistema Informativo (SGSL): applicativo attraverso cui è possibile garantire lo scambio elettronico dei dati, una gestione efficiente e rapida delle operazioni, nonché il monitoraggio dell'intero ciclo di vita dei progetti ammessi a finanziamento.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente *call for action* è indetta nel rispetto della normativa, europea e nazionale, di seguito indicata:

- a) Regolamento (UE, Euratom) n. 2509/2024 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 settembre 2024 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- b) Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo



sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

- c) Regolamento (UE) n. 1148/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, Regolamento (UE) n. 656/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 recante norme per la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea; Regolamento (UE) n. 1896/2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2019 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) n. 1624/2016;
- d) Regolamento (UE) n. 656/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 recante norme per la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea;
- e) Regolamento (UE) n. 1896/2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2019 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) n. 1624/2016;
- f) Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- g) Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice di protezione dei dati personali".

3. RISORSE FINANZIARIE

3.1. Lo stanziamento destinato alla presente **call for action** è di **35 milioni di euro** a valere sul Programma Nazionale BMVI 2021-2027 - Obiettivo specifico 1 "*Gestione europea integrata delle frontiere*".

3.2. Detto stanziamento può essere integrato in ragione della risposta alla *call* e della eventuale disponibilità di risorse finanziarie.

4. OGGETTO E FINALITÀ

4.1. La presente *call for action* "*Potenziamento della flotta aerea nazionale impegnata in attività di sorveglianza e pattugliamento delle frontiere esterne dell'UE (2° edizione)*" (**17_OS1_2026_BMVI**) promuove la selezione di proposte progettuali dedicate all'acquisizione e/o al noleggio di nuovi mezzi aerei (anche a pilotaggio remoto) da impiegare in attività di sorveglianza e di pattugliamento delle frontiere esterne dell'Unione europea.

4.2. In linea con le priorità strategiche del Programma, la presente *call* è volta a rafforzare la capacità nazionale di tutela e controllo delle frontiere marittime.

4.3. La *call* si inserisce nell'ambito delle finalità previste dall'OS1 "*Gestione integrata delle frontiere*", il quale sostiene, tra gli altri, interventi di **approvvigionamento e/o noleggio di nuovi mezzi aerei (anche a pilotaggio remoto)** dedicati al pattugliamento e alla sorveglianza delle frontiere esterne dell'Unione, inclusi gli eventuali interventi SAR correlati, per il rafforzamento dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.



4.4. Tutti i mezzi acquisiti dovranno essere registrati nel **parco attrezzature tecniche** (TEP – *Technical Equipment Pool*) gestito dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (EBCGA) ex art. 64 del Reg. (UE) 2019/1896.

4.5. I contenuti delle proposte progettuali presentate nell'ambito della presente *call* dovranno essere coerenti con la natura e la tipologia di azioni ammissibili a finanziamento previsti dagli Allegati III, IV e VII del Regolamento (UE) n. 1148/2021 e con i criteri di ammissibilità e di merito riportati nel [documento recante le metodologie ed i criteri di selezione delle operazioni](#), approvato in occasione della prima seduta del Comitato di Sorveglianza BMVI, tenutasi in data 6 dicembre 2022.

4.6. Le iniziative sostenute nell'ambito della presente *call* concorrono alla valorizzazione degli indicatori di *output* e di risultato di cui all'Allegato VIII del Reg. (UE) n. 1148/2021, e segnatamente:

Indicatori di OUTPUT	O.1.5	Numero di velivoli acquistati
	O.1.5.1	di cui: numero di velivoli senza pilota acquistati
Indicatori di RISULTATO	R.1.14	Numero di elementi iscritti nel registro centrale del parco attrezzature tecniche dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera
	R.1.15	Numero di attrezzature messe a disposizione dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera

La valorizzazione di almeno uno degli indicatori sopra elencati è obbligatoria, pena l'inammissibilità della proposta progettuale.

5. AMBITO TERRITORIALE

L'ambito territoriale delle attività oggetto della presente *call* è la dimensione nazionale, in aderenza con quanto prescritto dal Regolamento (UE) n. 1060/2021.

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

6.1. Le proposte progettuali da presentare in risposta alla presente *call* possono essere prodotte esclusivamente sul Sistema Informativo del Programma dal Responsabile operativo di progetto mediante la compilazione dell'apposita scheda e allegando la seguente documentazione:

- (a) **la domanda di ammissione a finanziamento**, sottoscritta dal Referente di progetto dell'Amministrazione proponente (generata dal Sistema Informativo);
- (b) *(eventuale)* **la relazione sulla sussistenza dei presupposti per il ricorso a procedura derogatoria**, nel caso in cui l'Amministrazione proponente intenda avvalersi di una procedura derogatoria per la realizzazione di una o più attività in cui si articola il progetto (All. 8 al Manuale Operativo delle Procedure);
- (c) *(eventuale)* **l'autodichiarazione sui costi indiretti** (All. 2 al Manuale Operativo delle Procedure);



(d) l'eventuale documentazione afferente ai **contratti già sottoscritti e/o alle spese già sostenute**.

6.2. L'accesso al Sistema Informativo richiamato al precente art. 6.1 è possibile tramite apposite credenziali di accesso da richiedere, ove non già disponibili, all'indirizzo e-mail isf-sgi@interno.it, indicando i seguenti dati:

- nome e cognome;
- indirizzo e.mail;
- Amministrazione di appartenenza della figura individuata quale Responsabile operativo di progetto;
- ruolo necessario tra Operatore o Approvatore.

7. PIANO FINANZIARIO DEL PROGETTO

7.1. Il piano finanziario deve essere valorizzato nell'apposita sezione "*Budget attività*" della scheda progetto.

7.2. Il *budget* complessivo di ogni proposta progettuale non deve essere superiore a 15 milioni di euro (IVA inclusa). L'Autorità di Gestione si riserva la possibilità di aumentare tale limite in considerazione delle proposte progettuali pervenute e/o della eventuale disponibilità di risorse finanziarie.

7.3. In caso di proposta eccedente il contributo massimo riconoscibile per singolo progetto, l'Autorità di gestione si riserva la facoltà di ammettere al finanziamento esclusivamente la quota massima consentita.

7.4. È consentito il cofinanziamento con risorse dell'Amministrazione proponente della quota eccedente il limite previsto per proposta progettuale.

7.5. Nel caso in cui si intenda utilizzare le attrezzature oggetto della proposta anche nei settori complementari di cui alla lettera c) dell'art. 13(14) del Reg. (UE) 2021/1148¹, l'Amministrazione proponente dovrà indicare chiaramente la quota di **utilizzo misto** dei mezzi in questione e la modalità di calcolo della stessa.

7.6. L'Amministrazione proponente può indicare nella Domanda di ammissione al finanziamento la **modalità prescelta di erogazione delle risorse** tra "*a rimborso*" e "*in anticipazione*", descritte nel dettaglio all'art. 13 del presente documento.

7.7. I dettagli inerenti alle prescelte modalità di erogazione delle risorse finanziarie saranno confermati nell'Atto di sovvenzione.

8. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

8.1. Le domande di ammissione potranno essere presentate, nei termini sopra indicati, a partire dal **2 marzo 2026** e sino al **31 marzo 2026**.

8.2. L'Autorità di gestione si riserva la possibilità, previa comunicazione, di modificare le tempistiche sopra indicate.

¹ Settori complementari ex art. 13(14) del Regolamento (UE) 2021/1148: controllo doganale, operazioni marittime di carattere multifunzionale e ai fini del conseguimento degli obiettivi del Fondo Sicurezza interna e del Fondo Asilo, migrazione e integrazione.



9. VALUTAZIONE DI AMMISSIBILITÀ DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

La valutazione di ammissibilità sarà curata dall'Area 3[^]- Ufficio Gestione BMVI - della STA, secondo i criteri di ammissibilità riportati nel [documento recante le metodologie ed i criteri di selezione delle operazioni](#), approvato in occasione della prima seduta del Comitato di Sorveglianza BMVI, tenutasi in data 6 dicembre 2022.

Nel corso dell'attività istruttoria, l'Area 3[^] della STA può richiedere chiarimenti/integrazioni all'Amministrazione in ordine ad **elementi non sostanziali** della proposta progettuale.

10. CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ

10.1. In linea con i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del 6 dicembre 2022, sono considerate inammissibili - e quindi comunque escluse dalla valutazione di merito - le proposte progettuali:

- (a) pervenute oltre il termine previsto all'art. 8.1 della presente *call*;
- (b) che violano i limiti di *budget* di cui agli artt. 3.1 e 7.2;
- (c) presentate e trasmesse secondo modalità difformi da quanto indicato all'art. 6 della presente *call* ovvero utilizzando una modulistica diversa da quella prescritta dal citato articolo;
- (d) che presentano la scheda progetto incompleta o non debitamente compilata, inclusa la non valorizzazione di almeno uno degli indicatori riportati all'art. 4.6;
- (e) con localizzazioni non coerenti rispetto all'ambito geografico di intervento del PN, come stabilito all'art. 5 della presente *call*;
- (f) avanzate da soggetti diversi dalle Amministrazioni centrali nazionali competenti nelle materie del PN BMVI 2021-2027;
- (g) che presentano costi non ammissibili rispetto a quanto stabilito dall'art. 64 del Regolamento (UE) 1060/2021 e dalle ulteriori disposizioni dell'Autorità di gestione;
- (h) non in linea con quanto stabilito dall'art. 63 del Regolamento (UE) 1060/2021 in materia di ammissibilità della spesa, ai sensi del quale **il termine ultimo di ammissibilità della spesa è fissato a partire dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2029**;
- (i) che prevedono attività non coerenti con l'elenco delle azioni ammissibili di cui agli allegati III, IV e VII del Regolamento (UE) 2021/1148, con le tipologie di intervento di cui all'allegato VI del Regolamento (UE) 2021/1148 [art. 73(2.g) del Reg. (UE) n. 1060/2021] ovvero, ove maggiormente restrittive, con le diverse previsioni del PN;
- (j) non conformi ai contenuti del PN BMVI, ivi compresa la coerenza con le pertinenti strategie, e non in grado di fornire un contributo efficace al conseguimento degli obiettivi specifici del PN [art. 73(2.a) del Reg. (UE) n. 1060/2021];
- (k) che non presentano informazioni circa le risorse e i meccanismi finanziari attraverso cui si intende coprire i costi di gestione e di manutenzione delle operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, in modo da garantirne la sostenibilità finanziaria [art. 73(2.d) del Reg. (UE) n. 1060/2021];
- (l) non rispettano i principi orizzontali previsti dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 1060/2021, ovvero i requisiti di accessibilità per le persone con disabilità, la parità di genere e i principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;



(m) che sono direttamente oggetto di un parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE che possa mettere a rischio la legittimità e la regolarità delle spese o l'esecuzione dell'operazione [v. art. 73(2.i) del Reg. (UE) n. 1060/2021];

(n) che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e non tengono debito conto degli esiti e/o eventuali soluzioni alternative individuate dalla valutazione d'impatto ambientale o procedura di *screening* cui sono state oggetto [art. 73(2.e) del Reg. (UE) n. 1060/2021].

10.2. Al termine della valutazione di ammissibilità, per le proposte ritenute inammissibili l'Autorità di gestione, tramite l'Area 3^a della STA e mediante apposito modulo presente sul Sistema Informativo, comunica il preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990 all'Amministrazione proponente

10.3. In risposta a tale richiesta, l'Amministrazione proponente ha fino a 10 gg lavorativi per fornire sul Sistema Informativo il proprio riscontro.

10.4. In assenza di riscontro nel termine indicato o nel caso di osservazioni non idonee, la proposta progettuale si intende dichiarata definitivamente inammissibile.

11. VALUTAZIONE DI MERITO DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

11.1. Successivamente alla fase di ammissibilità, l'Area 3^a della STA procede alla valutazione di merito dei progetti secondo i criteri di merito approvati dal Comitato di Sorveglianza BMVI e di seguito riportati.

CRITERI	DESCRIZIONE
COERENZA STRATEGICA	La valutazione sul criterio ha ad oggetto la coerenza della proposta progettuale con le linee strategiche del Programma.
COERENZA PROGETTUALE	La valutazione sul criterio ha ad oggetto la coerenza complessiva delle attività, finalità e risultati attesi in relazione agli obiettivi specifici del Programma.
INDICATORI SMART	La valutazione sul criterio ha ad oggetto l'idoneità, la misurabilità e la coerenza degli indicatori di output e di risultato indicati nella proposta rispetto a quelli previsti nel Programma.
FATTIBILITÀ DELL'ATTUAZIONE	La valutazione sul criterio ha ad oggetto: – la fattibilità delle attività progettuali; – la coerenza delle procedure, delle tempistiche e del budget di spesa rispetto alle attività da realizzare; – la correttezza dell'iter amministrativo individuato; – la sostenibilità futura delle attività – il rapporto tra l'importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi (art. 73(2.c) del Reg. (UE) n. 1060/2021).



CRITERI	DESCRIZIONE
CAPACITÀ DI GESTIONE DEL BENEFICIARIO	La valutazione sul criterio ha ad oggetto: – la capacità di gestione della progettualità da parte dell'Amministrazione proponente anche in considerazione delle esperienze pregresse su iniziative finanziate dalla medesima Autorità di gestione nel corso di precedenti annualità; – l'idoneità della <i>governance</i> in termini di struttura, esperienze e competenze amministrative.
QUALITÀ DELL'AZIONE DI COMUNICAZIONE	La valutazione sul criterio ha ad oggetto la coerenza e l'efficacia dell'azione di comunicazione e di diffusione dei risultati dell'iniziativa.
COMPLEMENTARITÀ CON ALTRI FONDI	La valutazione sul criterio ha ad oggetto la complementarità della proposta con eventuali ulteriori iniziative finanziate da altri strumenti/fondi unionali o nazionali.
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE	La valutazione ha ad oggetto la coerenza dell'iniziativa con le politiche dell'Unione in materia ambientale e con i principi dello sviluppo sostenibile e, in particolare, in caso di investimenti in infrastrutture, l'immunizzazione dagli effetti del clima per una durata attesa di almeno cinque anni (73(2,j) del Reg. (UE) n. 1060/2021).

A ciascun criterio di merito, l'Area 3^a della STA attribuisce un punteggio da 1 a 5. La determinazione del punteggio complessivo è effettuata moltiplicando i valori attribuiti a ciascun criterio per i seguenti fattori di ponderazione:

• COERENZA STRATEGICA	15
• QUALITÀ PROGETTUALE	15
• INDICATORI SMART	20
• FATTIBILITÀ DELL'ATTUAZIONE	20
• CAPACITÀ DI GESTIONE DEL BENEFICIARIO	10
• QUALITÀ DELL'AZIONE DI COMUNICAZIONE	10
• COMPLEMENTARITÀ CON ALTRI FONDI	5
• SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE	5

Per poter essere considerata ammissibile al finanziamento, una proposta progettuale deve raggiungere un minimo di 400 punti su 500.

11.2. Come precisato all'art. 7.3, in caso di proposta eccedente il contributo massimo riconoscibile per singolo progetto, l'Autorità di gestione si riserva la possibilità di ammettere al finanziamento esclusivamente la quota massima consentita.

11.3. Al termine della valutazione di merito, per le proposte ritenute non ammissibili al finanziamento l'Autorità di gestione, tramite l'Area 3^a della STA e mediante apposito modulo



presente sul Sistema Informativo, comunica il preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990 all'Amministrazione proponente

11.4. L'Amministrazione proponente ha fino a 10 gg lavorativi per fornire sul Sistema Informativo il proprio riscontro.

11.5. In assenza di riscontro nel termine indicato o nel caso di osservazioni non idonee, la proposta progettuale si intende dichiarata definitivamente inammissibile.

11.6. All'esito dell'istruttoria di merito, è predisposta una graduatoria provvisoria secondo l'ordine decrescente dei punteggi assegnati. In caso di parità di punteggio, si utilizza il criterio dell'ordine di arrivo delle proposte progettuali, con priorità conferita alla proposta pervenuta in data antecedente.

11.7. L'Autorità di gestione, tramite l'Area 3[^] della STA, trasmette la comunicazione di ammissione e non ammissione a finanziamento alle Amministrazioni proponenti. Contestualmente viene pubblicata sul sito <https://fondieuropeisicurezza.interno.gov.it> la graduatoria parziale.

11.8. Le Amministrazioni hanno 10 giorni di tempo per inviare le proprie osservazioni all'indirizzo di cui all'articolo 14. Le stesse sono sottoposte al vaglio dell'Area 3[^] della STA che, al termine, sottopone all'Autorità di gestione una proposta di accoglimento o respingimento motivato.

11.9. In assenza di osservazioni, si intende definitivamente approvata la graduatoria provvisoria.

11.10. La graduatoria finale viene pubblicata sul sito <https://fondieuropeisicurezza.interno.gov.it>

11.11. È facoltà delle Amministrazioni che hanno partecipato alla *call* di presentare reclami relativi al procedimento mediante compilazione dell'apposito modulo disponibile tra gli allegati del Sistema di Gestione e Controllo.

12. ATTO DI SOVVENZIONE

12.1. Le Amministrazioni proponenti le cui proposte progettuali sono risultate ammissibili al finanziamento sono chiamate a sottoscrivere un apposito Atto di sovvenzione.

12.2. L'Atto di sovvenzione e i suoi allegati definiscono, essenzialmente, le attività da intraprendere, la durata del progetto, il bilancio complessivo, i tassi e i costi, il contributo del bilancio dell'UE, tutti i diritti e gli obblighi.

12.3. L'Atto di sovvenzione si riterrà applicabile a decorrere dalla ricezione da parte dell'Autorità di gestione della dichiarazione di accettazione firmata dal Beneficiario.

13. FINANZIAMENTO DEL PROGETTO

Per le iniziative finanziate nell'ambito di questa *call*, il finanziamento viene erogato secondo le modalità alternative di seguito descritte, formalizzate nel testo dell'Atto di sovvenzione:



- a) **a rimborso:** *tranche* di rimborso corrispondenti alle fatture pagate dal Beneficiario, a seguito dell'esito positivo dei controlli di competenza della STA.
- b) **in anticipazione:** prefinanziamento erogato successivamente all'accettazione dell'Atto di sovvenzione; le ulteriori *tranche* di trasferimento dei fondi vengono erogate o a seguito della rendicontazione dell'importo ricevuto a titolo di prefinanziamento, ovvero sulla base del piano degli impegni da sostenere per l'attuazione del progetto.

14. RICHIESTE DI CHIARIMENTI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE PROPONENTE

I soggetti interessati possono inviare richieste di chiarimento per posta elettronica certificata all'indirizzo dipps020.0900@pecps.interno.it entro 5 gg dal termine di presentazione di cui all'art.8.2.

15. PUBBLICAZIONE DELLA CALL

Il testo della presente *call* sarà pubblicato sia nell'apposita sezione del Sistema Informativo – la stessa in cui sarà possibile presentare le proposte progettuali –, sia sul sito <https://fondieuropeisicurezza.interno.gov.it/>.

16. RESPONSABILE DELLA CALL

Il Dirigente Responsabile della *call* è il Responsabile dell'Ufficio Area 3^A della Segreteria Tecnica Laura Forcina, e-mail laura.forcina@interno.it, tel. 0646533781.